

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle piccole isole. C. 5268 Siragusa (<i>Esame e rinvio</i>)	23
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della VII Commissione, Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle piccole isole.

C. 5268 Siragusa.

(Esame e rinvio).

Paola PELINO (Pdl), *relatore per la XI Commissione*, ricorda che la proposta di legge Siragusa-Pes in esame reca disposizioni finalizzate a garantire la funzionalità delle scuole di montagna e delle isole, nonché di quelle situate in territori a bassa densità demografica, al fine – indicato nell'articolo 1 – di garantire ai minori il diritto allo studio e l'obbligo di istruzione, nonché di garantire la qualità del sistema scolastico e di salvaguardare la continuità territoriale. Osserva che le definizioni delle tre realtà indicate sono recate dall'articolo 2. Precisa, al riguardo,

che per « scuole di montagna » si intendono i plessi scolastici che, al contempo, siano situati al di sopra di 1000 metri sul livello del mare – si eleva così l'altezza sul livello del mare prevista da una disposizione poi abrogata nel tempo – e distanti più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente il medesimo ordine e grado di scuola. Precisa, altresì, che per « scuole delle piccole isole » si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori e per « scuole dei territori a bassa densità demografica » si intendono i plessi scolastici situati in territori che hanno una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.

Illustra quindi gli articoli da 3 a 7, nonché l'articolo 9, i quali individuano gli interventi necessari per garantire il raggiungimento del fine indicato. Rileva che si tratta di misure che, in tutti i casi, riguardano le scuole di montagna e delle piccole isole, mentre solo in alcuni casi riguardano anche le scuole dei territori a bassa densità demografica. In particolare, l'articolo 3 dispone che il Ministero, annualmente, destina alle scuole di montagna e delle piccole isole un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e

telematiche, iscrivendo nel bilancio statale uno stanziamento pari alle necessità rilevate.

Osserva, inoltre, che l'articolo 4 dispone che nelle scuole di montagna, delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica è costituito l'organico funzionale di istituto, che è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Sullo stesso argomento, l'articolo 7 dispone che nelle stesse scuole sono ammesse deroghe – da individuare in sede di Conferenza unificata, sentiti i sindaci dei comuni interessati – rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Al riguardo, ricorda che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 ha previsto che le dotazioni organiche complessive del personale docente sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali – in questo secondo caso sentita la Conferenza unificata, anche ai fini della distribuzione –, in base a determinati criteri specificamente individuati dalla legislazione vigente. Rammenta, peraltro, che modalità innovative di determinazione degli organici sono state previste, di recente, dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, che ha finalizzato l'emanazione delle linee guida anche alla definizione, per ogni istituzione scolastica, di un « organico dell'autonomia » e, con riferimento a reti di scuole, di un « organico di rete ».

Segnala poi che l'articolo 5 del progetto di legge Siragusa-Pes in esame reca disposizioni di incentivo per la continuità didattica, dettando una serie di misure relative alla precedenza di nomina nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato per il personale direttivo, docente, e ATA, nonché indicando criteri aggiuntivi legati alla durata degli incarichi, alla corresponsione di incentivi e alla maggiorazione della valutazione del servizio effettivamente prestato in modo continuativo dai docenti con contratto a tempo determinato assegnati a pluriclassi. Nel richiamare la vigente disciplina normativa che regola i predetti profili, la quale è ben illustrata

anche nella utile documentazione prodotta dagli uffici, invita quindi le Commissioni riunite – ai fini di un proficuo seguito dell'esame – ad approfondire tali aspetti, verificando anche possibili esigenze di chiarimento o di coordinamento legislativo, nonché valutando con attenzione anche la giurisprudenza costituzionale esistente in materia.

Sottolinea, poi, che l'articolo 6 dispone che, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole di montagna e delle isole, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di avere « la residenza e l'abitual dimora » nel territorio nel quale è conferita la supplenza, mentre l'articolo 8 dispone che all'onere derivante dall'attuazione della legge si provvede a carico degli stanziamenti relativi alla spesa per il personale del Ministero.

In conclusione, nell'attendere anche i possibili spunti che emergeranno dal dibattito, ritiene comunque di poter affermare sin d'ora che la proposta di legge Siragusa-Pes in esame costituisce un importante strumento per realizzare il pieno diritto allo studio, così come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, per i minori residenti nei territori svantaggiati: la strategia che questo progetto di legge individua per raggiungere l'obiettivo punta, infatti, a incentivare il personale scolastico ad accettare incarichi di insegnamento nelle sedi svantaggiate e a permanervi, favorendo i residenti e stimolando anche i docenti esterni a rispettare la continuità del proprio incarico.

Per tali ragioni, auspica che le Commissioni riunite – ferma restando l'esigenza, segnalata in precedenza, di svolgere gli opportuni approfondimenti su taluni profili di ordine sistematico – possano concretamente impegnarsi nell'esame di questo testo, contribuendo a rendere effettivo il principio in base al quale occorre assicurare agli alunni la qualità del sistema scolastico, a partire dalla continuità didattica.

Alessandra SIRAGUSA (PD), *relatore per la VII Commissione*, ricorda che la proposta di legge Siragusa-Pes in esame, che nasce da una riflessione collettiva che con l'on. Pes, l'on. Velo e altri parlamentari hanno portato avanti ormai da anni, vuole dare attuazione piena agli articoli 33 e 34 della Costituzione sul diritto allo studio per i minori residenti nei territori svantaggiati, territori di montagna e piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica: la questione della continuità didattica nelle scuole che ricadono in zone geograficamente disagiate è assai grave e necessita della dovuta attenzione. Rileva, infatti, che deve considerarsi che gli alunni e gli studenti che risiedono in zone geograficamente disagiate sono sfavoriti dal fatto di risiedere in tali luoghi, che rendono difficile la continuità territoriale, e quindi la continuità didattica, il successo formativo e le pari opportunità se, laddove mancano gli insegnanti titolari, per lunghi periodi le classi restano senza docenti e senza personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in attesa che qualcuno accetti l'incarico.

Ricorda, altresì, che il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 e seguenti aveva in realtà creato una abnormità: definire infatti scuole di montagna quelle situate a 600 metri dal livello del mare e attribuire un doppio punteggio ai docenti di quelle classi ha creato situazioni di privilegio. La Corte costituzionale è intervenuta a fermare i privilegi, ma adesso occorre intervenire per tutelare il diritto degli alunni che vivono nelle piccole isole o nelle zone di montagna, ponendo in atto interventi che affermino concretamente il principio delle pari opportunità per chi vive in zone geograficamente disagiate.

Aggiunge, quindi, che la proposta di legge Siragusa-Pes intende incentivare il personale scolastico ad accettare incarichi di insegnamento nei territori svantaggiati, territori di montagna e piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica ed a permanervi, favorendo i residenti e incentivando quei docenti che scelgono

di insegnarvi. Segnala che il diritto degli alunni che vivono in zone disagiate di vedersi garantite la qualità e l'efficacia del sistema scolastico va assolutamente riaffermato, a partire dalla continuità didattica, essendo necessario, fatta salva la competenza esclusiva delle regioni, fissare i principi fondamentali e regolamentare i destinatari degli interventi a livello nazionale, per non creare discrepanze e discriminazioni in nome delle quali finisca per incidere più la residenza che la cittadinanza. Sottolinea che la logica di una riflessione profonda sul sistema nazionale di diritto allo studio, che riaffermi l'importanza dell'universalità dell'accesso all'istruzione, anche per lo sviluppo del Paese, deve partire dal principio che alcuni diritti non sono « regionalizzabili ».

Rileva, pertanto, che con la presente proposta di legge Siragusa-Pes si intende introdurre le disposizioni necessarie a favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna e nelle piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica, affinché non si rischi di creare un'inaccettabile frammentazione regionale rispetto all'esigenza di un sistema di diritto allo studio realmente inclusivo e nazionale. Osserva, fra l'altro, che va considerato che le scuole situate nelle aree più distanti dai grandi centri rivestono un valore sociale e culturale nel territorio locale, potendo diventare elementi di sviluppo di tali aree. Va effettuata, quindi, una seria riflessione sui problemi del dimensionamento scolastico, finalizzata all'elaborazione di parametri specifici per queste realtà territoriali che sono altrimenti a rischio di spopolamento e di isolamento. Aggiunge, altresì, che il mantenimento di una comunità attiva e vitale, che eviti così lo spopolamento e il conseguente degrado sociale, ambientale ed economico, si può ottenere anche con la presenza di un'istituzione scolastica autonoma. Conclude osservando che la soluzione ai problemi che si intendono affrontare con la presente proposta di legge Siragusa-Pes è ormai indifferibile,

come reclamano i cittadini e le cittadine dei territori svantaggiati che da mesi fanno sentire la loro voce.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra se-

duta, considerato anche che il rappresentante del Governo si trova nell'impossibilità, per impegni assunti precedentemente, di esprimere la propria posizione in data odierna.

La seduta termina alle 12.20.